



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 152/2025 depositata il 17/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1. In data 01/10/1988, la signor ██████████-██████████ contraeva matrimonio concordatario con il signor ██████████-██████████

1.1 Con sentenza n. 1393/13 del 6/06/2013, depositata in data 25/6/2013, il Tribunale di Bergamo pronunciava la cessazione degli effetti civili di tale matrimonio.

In data 16/07/2013 l'Avv. ██████████, difensore di ██████████ nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, notificava la sentenza di divorzio solo nei confronti della parte personalmente omettendo, invece, la notifica della sentenza sia al P.M. presso il Tribunale di Bergamo, sia al P.M. presso la Corte d'appello di Brescia sia ai procuratori domiciliatari della ██████████ Avv. ██████████ e ██████████ presso i quali quest'ultima aveva formalmente eletto il proprio domicilio nel giudizio di divorzio.

A seguito dell'esibizione della notifica del provvedimento giudiziale alla sola ██████████ la sentenza divorzile in data 11/10/2013 veniva attestata dal cancelliere presso il Tribunale di Bergamo di mancata impugnazione ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., veniva poi trasmessa al ██████████ e, quindi, annotata a margine dell'atto di matrimonio dall'Ufficiale dello Stato civile di detto comune.

1.2 In data 07/11/2013, ██████████-██████████ contraeva matrimonio civile con ██████████-██████████ e, pochi giorni dopo la celebrazione, in data 12/11/2013 decedeva.

2. Con ricorso ex art. 473 *bis* cod. proc. civ. del 15/06/2023, ██████████ adiva il Tribunale di Bergamo al fine di vedere dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra il ██████████ e la ██████████ sostenendo



che, attesa l'irrelevanza processuale della notifica effettuata ad ella personalmente e non alla stessa nel domicilio eletto presso i suoi difensori, la sentenza divorzile pronunciata dal Tribunale di Bergamo avrebbe eventualmente acquisito definitività solo ed esclusivamente allo spirare del cosiddetto termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (25/06/2013) ovvero in data 25/12/2013 di talchè alla data della celebrazione del suo matrimonio con la [REDACTED] avvenuto il 07/11/2013, il [REDACTED] non godeva ancora del requisito imprescindibile dello stato libero fissato dall'art. 86 cod. civ., con conseguente nullità ex art. 117 cod. civ. di siffatto matrimonio.

2.1 Si costituiva in giudizio la signora [REDACTED] chiedendo il rigetto della domanda attorea e sostenendo la piena validità del matrimonio, evidenziando come, in data 11.10.2013, il cancelliere del Tribunale di Bergamo avesse apposto il timbro attestante la mancata proposizione di impugnazioni e, conseguentemente, il passaggio in giudicato della sentenza relativa agli effetti civili del matrimonio tra la [REDACTED] e il [REDACTED]. Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di contestazioni circa l'accertamento del giudicato, l'unica prova certa era rappresentata dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dovendosi, peraltro, considerare che, a distanza di oltre dieci anni dall'apposizione del timbro, risultava ormai impossibile procedere ad una diversa ed esatta ricostruzione delle verifiche compiute dal cancelliere, tanto più che la disposizione richiamata integra una vera e propria presunzione legale, in quanto il timbro costituisce, per espressa previsione normativa, prova del passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., con la conseguenza che le attestazioni del Cancelliere, quali atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso di quanto in esse documentato.

Evidenziava altresì che la [REDACTED] aveva promosso un distinto giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di una quota della pensione di



reversibilità quale ex coniuge titolare di assegno divorzile, senza contestare in tale sede la validità del matrimonio tra la [REDACTED] e [REDACTED].

Infine, deduceva che la ricorrente aveva agito per il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge senza contestare la validità del successivo matrimonio del [REDACTED] e che la ricorrente non aveva interesse ad agire, in quanto non aveva mai avanzato pretese successorie, rinunciando tacitamente all'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del *de cuius*.

In via subordinata, chiedeva l'applicazione della disciplina del matrimonio putativo, ex art. 128 cod. civ., stante la buona fede di entrambi i coniugi che ignoravano la causa di nullità.

2.3 Si costituiva in giudizio il minore [REDACTED] rappresentato dalla madre [REDACTED] con atto di costituzione del 16 gennaio 2024 con cui aderiva alle conclusioni e deduzioni dell'esponente.

2.4 Rimanevano invece contumaci i figli nati dal primo matrimonio con la [REDACTED] ([REDACTED] e [REDACTED]).

2.5 Con sentenza n. 1350/2024 pubblicata in data 14 giugno 2024, il Tribunale di Bergamo rigettava le domande proposte da [REDACTED] condannandola alla rifusione delle spese.

3. Con ricorso ex art. 473 *bis* 30 cod. proc. civ., la [REDACTED] spiegava appello avverso la sentenza di prime cure affidando il gravame a più motivi. In primo luogo, deduceva l'illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il tribunale, pur avendo affermato che la certificazione rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. certificava il fatto oggettivo della mancata impugnazione, tuttavia nulla aveva affermato (trattandosi di verifica di competenza del giudice) in merito al passaggio in giudicato della sentenza dal momento che alla data in cui il cancelliere aveva rilasciato l'attestazione



(11.10.2013) il termine semestrale per proporre appello non era ancora decorso.

Inoltre, censurava l'argomentazione del giudice di prime cure secondo cui la consensualizzazione del divorzio mediante la precisazione di domande congiunte comportava la rinuncia implicita e preventiva all'appello, considerazione che per l'appellante appariva in contrasto con i principi generali dell'ordinamento ed era fattispecie esclusa dalla Corte di legittimità. In terzo luogo, il tribunale aveva tratto argomentazioni di prova dal fatto che l'appellante aveva proposto domanda giudiziale di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del coniuge, senza considerare che tale azione era l'unica esperibile per poter supplire al versamento dell'assegno divorzile e ciò non poteva essere interpretato in alcun modo riconoscimento di validità e/o di acquiescenza al secondo matrimonio del coniuge, nullo ab origine. In quarto luogo, il fatto che la ricorrente avesse atteso quasi dieci anni per impugnare il matrimonio era irrilevante, stante l'imprescrittibilità dell'azione.

3.1. Si costituivano in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello.

3.2. Il Procuratore Generale insisteva per il rigetto del gravame.

3.3. Restavano contumaci [REDACTED] e [REDACTED].

3.4. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 152/2025, rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado, compensando le spese del grado.

3.5. LA corte di merito ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo alla signora [REDACTED] atteso che l'eventuale declaratoria di nullità del secondo matrimonio del [REDACTED] le consentirebbe, quale unico coniuge, di conseguire l'intero trattamento di reversibilità.

3.6. Nel merito, la corte territoriale ha respinto il gravame sulla base della condivisione dell'orientamento dottrinale secondo cui le sentenze di



divorzio pronunciate su domanda congiunta o su conclusioni conformi devono ritenersi passate in giudicato sin dalla pubblicazione, in assenza di una parte soccombente titolare di interesse all'impugnazione.

3.7. Pur dando atto dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti della morte del coniuge sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, evidenziava come, nel caso concreto, l'applicazione di tale principio conduceva a esiti iniqui alla luce della condotta della [REDACTED] la quale, agendo nel 2014 per ottenere una quota della pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 898/1970 quale ex coniuge del [REDACTED] aveva necessariamente riconosciuto quale presupposto della domanda la validità del matrimonio tra quest'ultimo e la signora [REDACTED] così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la successiva azione di nullità, da ritenersi pertanto tacitamente rinunciata, anche alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti sulla ripartizione del trattamento pensionistico.

3.8. Infine, secondo la corte territoriale la proposizione dell'azione a distanza di circa dieci anni appariva lesiva dell'affidamento incolpevole della [REDACTED] e contraria alla salvaguardia dei rapporti giuridici ormai consolidati.

4. Avverso tale pronuncia, la signora [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi di impugnazione, cui hanno resistito con tempestivo controricorso la signora [REDACTED] unitamente al figlio [REDACTED] nonché [REDACTED] e [REDACTED].

5. In vista dell'adunanza camerale, parte ricorrente e [REDACTED] e [REDACTED] hanno depositato rispettive memorie illustrative.

CONSIDERATO CHE



6. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 339 cod. proc. civ. nonché degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. e dell'art. 4 l. n. 898/70 - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.- per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto passata in giudicato la sentenza di divorzio n. 1393/13 pronunciata dal Tribunale di Bergamo sulla scorta dell'assunto secondo cui le sentenze di divorzio pronunciate su accordo delle parti passerebbero in giudicato immediatamente.

7. Il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 115 cod. proc. civ. - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.- per avere la corte d'appello omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente la circostanza che la sentenza di divorzio n. 1393/13 del Tribunale di Bergamo non sia stata notificata nemmeno ai P.M. presso il Tribunale di Bergamo e la Corte d'appello di Brescia legittimati ad impugnare il provvedimento ex art. 72 cod. proc. civ.

8. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 e 86 cod. civ. nonché dell'art. 4 l. n. 898/70 - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto valido il matrimonio celebrato tra [REDACTED] e la [REDACTED] nonostante il [REDACTED] risultasse ancora coniugato con la [REDACTED] in difetto del passaggio in giudicato della sentenza i cui effetti, non definitivi, sono stati in ogni caso travolti dalla morte del [REDACTED] avvenuta il 12/11/2013.

9. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o errnea applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale erroneamente respinto la domanda di accertamento della nullità del matrimonio celebrato tra il signor [REDACTED] e la signora [REDACTED] sulla base di un'asserita tacita rinuncia da parte della signora [REDACTED] all'azione di nullità.



10. Il quinto motivo censura la pronuncia per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 e 114 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale erroneamente deciso la sentenza sulla base di valutazioni di carattere equitativo e non secondo diritto nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del matrimonio onde scongiurare le conseguenze asseritamente "inique" che tale pronuncia avrebbe comportato nei confronti del coniuge in buona fede.

11.I motivi, strettamente connessi , possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

12.Occorre dare atto, infatti, che la Corte ha precisato che la sentenza resa a seguito di conclusioni comuni nell'ambito di un procedimento di divorzio originariamente contenzioso è assimilabile a quella intervenuta in un giudizio di divorzio congiunto, sicché non è impugnabile dai coniugi qualora il giudice abbia integralmente recepito le conclusioni, mentre persiste la possibilità di impugnazione ove le stesse siano state, in tutto o in parte, disattese, mentre il P.M., ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, può in ogni caso impugnare la sentenza limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli (cfr. Cass. 18066/2014).

13.Il principio di diritto si attaglia a maggior ragione al caso di specie, in cui la sentenza di divorzio ha recepito integralmente le domande congiunte dei coniugi. Esso inoltre si accorda con la ricostruzione del procedimento di divorzio su domanda congiunta come un procedimento camerale unilaterale privo di natura contenziosa, ricostruzione che esclude che la sentenza resa all'esito del medesimo sia suscettibile di essere messa in discussione alla luce della natura di volontaria giurisdizione del medesimo, la quale implica l'assenza di parti in posizioni contrapposte tra loro. In ogni caso deve osservarsi che il disposto dell'art. 5, comma 5, della L. 898/1970 (secondo la quale "la sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti") presuppone il requisito fondamentale della



soccombenza: requisito che, oltretutto, realizza il principio di buona fede e correttezza processuale.

14. Da questo punto di vista può altresì convenirsi con la considerazione svolta in dottrina che sarebbe contrario ad ogni canone di lealtà e probità consentire ad una parte, che ha ottenuto quello che aveva richiesto, di venire *contra factum proprium*, e proporre impugnazione "pentendosi" di quanto aveva voluto.

15. Ancora, come pure evidenziato dai giudici di merito, nel caso di specie è la stessa condotta della ricorrente successiva al decesso dell'ex coniuge con la proposizione nel 2014 della domanda ex art. 9 della l. 898/1970 a configurare una condotta oggettivamente interpretabile come acquiescenza all'intervenuto divorzio.

16. Ciò posto deve concludersi per l'infondatezza delle dedotte violazioni delle norme sui potersi giudiziali di ricostruzione ed apprezzamento dei fatti storici e processuali allegati dalle parti ed accertati nei giudizi di merito, con conseguente rigetto del ricorso.

17. In applicazione della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della sola controricorrente [REDACTED] avendo [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] formulato conclusioni adesive al ricorso della signora [REDACTED]

18. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente [REDACTED] [REDACTED] e liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.

la Presidente

Laura Tricomi

